



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Reg. Data 30-08-2018

Oggetto: Legge 448/1998 art. 31, comma 45 e ss. - Nuova disciplina per la trasformazione aree già concesse in diritto di superficie e rimozione vincoli convenzionali contenuti nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 legge n. 865/1971 e s.m. e del D.P.R. n. 380/2001 - Provvedimenti inerenti e conseguenti

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di agosto alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PAOLONI ROBERTO	P	LA TORRE ANNA	A
ANTINORI MARIO	A	CARFAGNA ANGELO	A
BORDI ANSELMO	P	FELICIOTTI GIAMPIERO	P
CALDARELLI CINZIA	P	CATALINI DINO	A
LOSEGO FRANCESCO	P	DALIA GIANLUCA	A
SAMPAOLO ALESSIA	P		

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BORDI ANSELMO
LOSEGO FRANCESCO
FELICIOTTI GIAMPIERO

Espone ed illustra la proposta il consigliere ed assessore Francesco Losego.

Il consigliere illustra l'oggetto e le motivazioni che hanno portato alla redazione della proposta.

Alle ore 21:43 entra il consigliere Dalia.

Presenti in consiglio comunale n. 7 consiglieri comunali.

Il consigliere Losego espone altresì le modalità di calcolo del valore per l'acquisto della proprietà dell'area e quindi la trasformazione del diritto di superficie e come possa essere stipulata la nuova convenzione.

Interviene il consigliere Feliciotti, il quale fa dichiarazioni sullo stato dell'immobile di Via Carlo Santolini, n. 4.

L'assessore Losego chiede al consigliere Feliciotti, se desidera che siano verbalizzate le proprie dichiarazioni; il consigliere Feliciotti risponde di no.

Il segretario comunale interviene richiamando l'art. 78, comma 2 del d. lgs. 267/2000.

Il consigliere Feliciotti consegna una relazione tecnica e una cronistoria relativa all'immobile di Via Carlo Santolini, n. 4, chiedendo che siano acquisite mediante allegazione agli atti. Quindi, lo stesso dichiara di astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla votazione.

I documenti vengono acquisiti agli atti e individuati dal Segretario con indicazione sugli stessi:

- seduta CC 30/08/2018 doc. n 1 (apposizione firma autografa Segretario Comunale e data): cronistoria, redatta su carta bianca senza sottoscrizione (numero una pagina);
- seduta CC 30/08/2018 doc n 2 (apposizione firma autografa Segretario Comunale e data): Oggetto: Relazione tecnica in materia di Prevenzione Incendi relativa ad autorimessa privata di superficie superiore a 300 mq e con più di nove posti auto (numero due pagine) redatta da ing. Sergio Moretti sottoscritta con firma autografa e timbro.

Stante l'assenza dall'aula del consigliere Giampiero Feliciotti, risultano presenti in aula sei consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con:

- deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 54 del 28.12.94, approvata dal CO.RE.CO. in data 07.02.95 prot. n. 666/3, si è proceduto all'adozione definitiva del P.E.E.P. in località Fornaci;
- atto del CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 06.05.97, approvato dal CO.RE.CO. in data 13.06.97 prot. n. 9559/97, sono stati approvati i criteri e le modalità per le assegnazioni dei lotti P.E.E.P.;
- deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 63 del 27.06.2003, immediatamente esecutiva, questo Ente ha deciso di procedere all'assegnazione dei due lotti P.E.E.P. ancora disponibili in località Fornaci;

- deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 28.03.2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati definiti i prezzi di cessione di tali lotti: LOTTO n. 2 di mq. 4.100 costo €. 198.876,41, LOTTO n. 3 di mq. 1.000 costo €. 48.506,44;
- deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 61 del 27.06.2003, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto di massima per l'edificazione del lotto n. 2, consistente in un edificio plurifamiliare;
- deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 63 del 27.06.2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato determinato il prezzo di cessione degli alloggi da realizzare;
- deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 30.09.2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato assegnato il lotto n. 2 del P.E.E.P. Fornaci alla ditta Battellini Remo di Belforte del Chienti;

CONSIDERATO che il Comune di Belforte del Chienti ha provveduto a concedere i propri terreni in diritto di superficie per l'edificazione residenziale nel Piano di Zona "PEEP Fornaci" e segnatamente il lotto n. 2 per complessivi 12 alloggi;

RITENUTO che per l'Amministrazione Comunale è opportuno proporre la trasformazione in piena proprietà delle aree comunali concesse in diritto di superficie, ancora gravate dai vincoli di inalienabilità e dai limiti e divieti di cessione e locazione previsti dall'art. 35 della L. 865 del '71 e leggi collegate;

VISTO

- che con la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998, s.o. 210/L), all'art. 31 è stata offerta ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di E.E.P già concesse in diritto di superficie ex art. 35 della legge 865/71 e la possibilità di sostituire le convenzioni stipulate per la cessione della proprietà con i vincoli condizionanti il libero godimento degli immobili stessi, ai sensi dell'art. 35, Legge 865/71, con una nuova convenzione, di cui all'ex art. 8, L. 10/77 (ora art. 18 DPR 380/2001);

- che, in particolare, il comma 45 dell'art. 31 della L. 448/98 ha stabilito che "I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.";

- che, come previsto al comma 46 della succitata norma, "[...] Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48."

RILEVATO

- che, sempre secondo quanto disposto dalla norma considerata (art. 31, comma 47), "...La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.";

- che secondo il comma 48 dell'art. 31 Legge 448/98, come novellato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 "Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.";

CONSIDERATO

- che la Corte dei Conti a Sezioni riunite con pronuncia N. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 24.3.2015, si è espressa circa la corretta applicazione della detrazione facoltativa per il comune dall'art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 come segue:

"La disposizione di cui all'art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall'art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all'Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento. Il citato comma 392 non immuta, per il resto, l'originaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all'art. 31, comma 47, della legge n. 448/1998.".

RITENUTO di calcolare tale corrispettivo viene quindi calcolato, sulla base di quanto chiarito dalla Corte dei Conti, ricorrendo ad un abbattimento percentuale del valore venale delle aree PEEP, fino alla misura massima consentita del 50%, su parere degli uffici tecnici comunali;

RILEVATO che sulla base dell'art. 31, comma 49-bis, della legge 448/98 i Comuni possono inoltre consentire agli aventi diritto di rimuovere i vincoli convenzionali "relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà", stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie", " dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un

corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo". Tale percentuale di riduzione, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, è stabilita dal Comune.

DATO atto che:

- tale disposizione è divenuta applicabile a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 che all'art. 29, comma 16-undecies ha di fatto previsto che la percentuale di cui all'art. 31, comma 49-bis, della legge 448/98 venga stabilita dai Comuni.

- tale normativa sulla rimozione dei vincoli convenzionali è applicabile quindi:

1. Ai soggetti proprietari di un alloggio su area concessa in diritto di superficie di durata novantanovenale;
2. Ai soggetti che hanno già riscattato la piena proprietà, tramite la stipula di una nuova convenzione che preveda ancora l'esistenza di vincoli alla libera vendita e locazione degli immobili per una durata residua.

- tale nuova normativa prevede quindi che i proprietari di alloggi possano, su loro specifica istanza, richiedere la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e di locazione, alle seguenti condizioni, così come stabilite dal comma 49-bis. art. 31, Legge n. 448/1998:

1. che siano già trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'immobile;
2. che venga stipulata a richiesta del singolo proprietario una convenzione in forma pubblica e soggetta a trascrizione che vada a integrare le convenzioni vigenti, redatta secondo gli schemi tipo allegati al presente atto sotto la lettera A) e B).
3. che sia effettuato il pagamento di un corrispettivo calcolato, per la quota millesimale corrispondente all'alloggio, ripartendo in maniera proporzionale sugli anni di durata della convenzione un importo percentuale, determinato dai Comuni, del corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 31 co. 48 della legge 448/98.

RILEVATO che, pertanto, le innovazioni normative possono così sintetizzarsi:

1. è offerta al Comune la possibilità di trasformare in piena proprietà il precedente diritto di superficie a condizioni più favorevoli che in passato;
2. non spetta più all'UTE, bensì all'Ufficio tecnico comunale, la competenza a determinare il corrispettivo dovuto per la trasformazione;
3. non occorre una deliberazione condominiale che renda "obbligatoria" per tutti i condomini la trasformazione, essendovi, piuttosto, la possibilità di procedere alla trasformazione per singole unità immobiliari;
4. E' consentito agli assegnatari di rimuovere anche i vincoli convenzionali esistenti presenti nelle convenzioni originarie o eventualmente ancora vigenti per la durata residua delle nuove convenzioni ventennali stipulate per l'acquisizione della piena proprietà, mediante il pagamento di un corrispettivo agevolato.
5. la trasformazione è un atto facoltativo del privato, derivante da una proposta direttamente formulata dal Comune;

RITENUTO congruo, in riferimento al comma 16-undecies, art. 29 della Legge n. 14 del 24.02.2012 di identificare un valore percentuale del 70% del corrispettivo richiesto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, da ripartirsi in maniera proporzionale sugli anni residui della convenzione rispetto alla durata totale;

RITENUTO che, il grande interesse suscitato dalla legge 448/98, può consentire a tutti gli assegnatari degli alloggi PEEP di liberarsi dei vincoli impressi al libero godimento del bene;

RILEVATO che debba essere a carico dell'acquirente l'onere di fornire al Comune la tabella millesimale approvata dal condominio ai fini della ripartizione del corrispettivo tra tutti i condomini, nonché l'onere di fornire la documentazione tecnica per la stipula della nuova convenzione, da sottoporre al visto di congruità tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia;

RITENUTO che, a tal fine, occorre approvare:

lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante (Allegato A), di cui all'ex art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 18 DPR 380/2001), per la trasformazione in piena proprietà delle aree comunali concesse in diritto di superficie, ancora gravate dai vincoli di inalienabilità e dai limiti e divieti di cessione e locazione previsti dall'art. 35 della L. 865 del '71 e leggi collegate, che stabiliscono le seguenti essenziali condizioni:

- una durata convenzionale pari a 20 anni, prevista dalle citate disposizioni della legge n.10 del 1977, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della Convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di stipulazione della nuova Convenzione;
- un corrispettivo per alloggio edificato calcolato in forma agevolata.

lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante (Allegato B), di cui all'ex art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 18 DPR 380/2001), per la rimozione dei vincoli convenzionali residui sulle convenzioni ancora gravate dai vincoli di inalienabilità e dai limiti e divieti di cessione e locazione previsti dall'art. 35 della L. 865 del '71 e leggi collegate, mediante il pagamento di un corrispettivo agevolato, calcolato ai sensi dell'art. 31 L. 448/98 comma 49 bis.

CONSIDERATO che, per l'attivazione del progetto di trasformazione aree Peep da diritto di superficie a diritto di proprietà, è stata redatta una relazione (Allegato C) da parte del Servizio Urbanistica ed Edilizia di questo Comune, che attesta la fattibilità dell'operazione e diviene strumento indispensabile per procedere alla sua realizzazione;

CONSIDERATO che, in relazione a ciò, occorre informare gli assegnatari di alloggi concessi in diritto di superficie, al fine di creare le condizioni per la necessaria accettazione delle modalità di trasformazione in proprietà delle aree interessate e rimozione dei vincoli residui;

VISTO che, al termine del reperimento e della elaborazione di tutti i dati tecnici, amministrativi e finanziari, ai soggetti interessati, debitamente pre-informati, saranno forniti maggiori dettagli e notizie relative alla trasformazione del proprio diritto;

VISTO l'art. 42 del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTA la delibera della Corte dei Conti a Sezioni riunite con pronuncia N. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 24.3.2015;

Per quanto tutto sopra premesso, con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	-6-
Componenti votanti n.	-6-
Componenti astenuti n.	-0-
Voti favorevoli n.	-6-
Voti contrari n.	-0-

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti della L. 448/98, la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di edilizia economico popolare di cui alla L. 167/62 già concesse in diritto di superficie e la rimozione dei vincoli convenzionali residui;
- 3) di autorizzare la sostituzione delle convenzioni vigenti, aventi per oggetto le cessioni in diritto di superficie di cui al precedente punto 2), con convenzioni redatte sulla base degli schemi allegati al presente provvedimento (all. A e B), che si intendono approvati;
- 4) di quantificare il corrispettivo delle aree cedute in proprietà, ai sensi dell'art. 31 comma 48 L. 448/98, per una percentuale pari al 50 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree;
- 5) di quantificare il corrispettivo per la rimozione dei vincoli convenzionali residui, ai sensi dell'art. 31 comma 49 bis L. 448/9, per un valore pari al 70 per cento del corrispettivo determinato per la trasformazione del diritto di superficie, moltiplicando tale valore per il numero degli anni di durata residua della convenzione, il tutto diviso per il numero di anni di durata convenzionale complessiva;
- 6) di fissare in € 1.000,00 il corrispettivo minimo dovuto in ogni caso sia per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà che per la soppressione dei vincoli convenzionali sulle aree cedute in proprietà, qualora i corrispettivi sulla base dei criteri stabiliti, siano negativi o inferiori a € 1.000,00;
- 7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Pier-Giuseppe Vissani.
- 8) di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad apportare le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire tutti gli elementi del negozio stesso, con facoltà di provvedere, pertanto, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'area oggetto di trasferimento, curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale dell'immobile medesimo, nonché nell'individuazione dei nominativi dei soggetti costituenti controparte, a precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso o di rito;

- 9) di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia per la sottoscrizione degli atti convenzionali sulla base degli schemi allegati;
- 10) di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta Comunale e atti di natura gestionale l'attuazione del presente provvedimento;
- 11) di dare atto che gli introiti derivanti dall'attività di trasformazione del diritto di superficie e di eliminazione dei vincoli saranno iscritti nel bilancio 2018/2020;
- 12) di stabilire che le previsioni contenute nel presente atto sostituiscono automaticamente ogni altro atto precedentemente assunto, che si in contrasto con la presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dover provvedere, con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori, che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n. -6-

Componenti votanti n. -6-

Componenti astenuti n. -0-

Voti favorevoli n. -6-

Voti contrari n. -0-

espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

=====

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 23-08-2018

**Il Responsabile del servizio
Montresor Renzo**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 23-08-2018

**Il Responsabile del servizio
Vissani Pier-giuseppe**

Li, 26-09-18

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO
Dott. Trojani Fabio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-09-18.

Li, 26-09-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 26-09-018

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
